

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO “PROGETTO MUOVERSI GIUSEPPINA” PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2020 AL 30 APRILE 2021.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art 23, comma 15 D.Lgs. n. 50/2016, è composto da:

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO DA AFFIDARE

Il Comune di Ferrara è capoluogo della provincia di Ferrara, nella regione Emilia Romagna. Ha una superficie di 404,38 kmq ed un territorio interamente pianeggiante.

La popolazione del comune al 31/12/2018 risulta pari a 132.052 (maschi 62.272 femmine 69.780).

Le caratteristiche sociali del Comune di Ferrara mostrano un progressivo indebolimento della rete di supporto alla fragilità ed alla disabilità.

Il 72% delle famiglie ferraresi è formato da uno o due componenti ed i nuclei familiari tendono negli ultimi anni a ridursi di dimensioni; questo fatto è strettamente connesso al basso tasso di natalità, pari a 5,7 per mille abitanti.

La popolazione del Comune è composta prevalentemente da persone appartenenti alla fascia di età particolarmente anziana. Di conseguenza, il Comune di Ferrara ha un indice di vecchiaia piuttosto elevato (262 anziani ogni 100 giovani). L'indice di dipendenza è pari al 62,5%, dovuto principalmente al peso della fascia anziana >65 anni che supera il 26% della popolazione. L'età media della popolazione residente è pari a 48,5 anni.

La dispersione territoriale e l'affievolirsi della rete parentale e sociale giustificano la predisposizione di interventi a favore della popolazione più vulnerabile.

Il “Progetto Muoversi/Giuseppina” è finalizzato a promuovere una mobilità sociale sostenibile per persone con disabilità e anziani fragili: l'accompagnamento sociale viene realizzato grazie ad una positiva collaborazione tra i soggetti del terzo settore ed il Comune di Ferrara e permette l'ampliamento delle opportunità di inclusione sociale delle persone con disabilità e degli anziani fragili (con più di 75 anni).

All'interno del Servizio “Progetto Muoversi Giuseppina” viene altresì inserita la gestione della parte operativa del Progetto “Uffa che Afa”, finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulle persone anziane fragili.

2. INDICAZIONI IN MERITO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 D. LGS. 81/2008

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, si precisa che non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Resta inteso che l'aggiudicatario rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

L'importo presunto posto a base del capitolato d'appalto per il periodo contrattuale di un anno, con decorrenza dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021 è stimato in complessivi € 168.181,82

+ IVA di legge. Esso è stato determinato confrontando i costi che l'Amministrazione ha sostenuto nelle precedenti annualità per la co-progettazione delle attività in oggetto, oltre che il livello professionale richiesto agli operatori, tenuto conto della media dei costi negli ultimi tre anni.

In sintesi:

- l'importo a base d'asta: è pari ad €168.181,82 + IVA di legge + € 5.496,00 (**importo non soggetto a ribasso**) per rimborso spese relative all'affitto del locale sito in Via Cicognara, n. 20;

- l'importo complessivo dell'appalto ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo di tutte le opzioni, quali l'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 106 del suddetto Codice, è pari ad € 347.355,64 + IVA di legge su un imponibile di € 336.363,64 e risulta essere così composto:

- Valore stimato per il periodo contrattuale 01/03/2020 – 28/02/2021 (anni 1): € 168.181,82;
- Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali: € 0,00;
- Opzione di rinnovo per ulteriore anni 1 (01/03/2021 – 28/02/2022): € 168.181,82
- Rimborso per le spese relative all'affitto del locale sito in Via Cicognara, n. 20 (le restanti spese ordinarie sono a carico dell'O.E.) periodo contrattuale 01/03/2020 – 28/02/2021 (anni 1): € 5.496,00 (**importo non soggetto a ribasso**);
- Per eventuale rinnovo rimborso per le spese relative all'affitto del locale sito in Via Cicognara, n. 20 (le restanti spese ordinarie sono a carico dell'O.E.) periodo contrattuale 01/03/2021 – 28/02/2022 (anni 1): € 5.496,00 (**importo non soggetto a ribasso**);
- **Totale complessivo € 347.355,64 + I.V.A. di legge sull'imponibile di € 336.363,64**

Servizi opzionali

L'eventuale adesione al Servizio Progetto Muoversi Giuseppina da parte di uno o di entrambi i Comuni dell'Associazione "Terre Estensi" (Masi Torello e Voghiera) comporterà una rimodulazione delle risorse nell'abito di quanto previsto all'articolo 4 del Capitolato speciale di appalto.

Il costo orario della manodopera è stimato indicativamente al 50% del predetto importo base d'asta, calcolato sulla base dei CCNL vigenti e applicabili alla data di stipulazione del contratto.

Il restante 50% è così indicativamente declinato:

- 35% per le spese di gestione e manutenzione ordinaria per i mezzi in uso per l'accompagnamento sociale;
- 3% per le spese per l'acquisto di materiali di consumo da utilizzare nella realizzazione delle attività;
- 6% per le spese organizzative/segreteria/sostituzioni;
- 6% per le spese connesse all'utilizzo dei locali (quali utenze, pulizie, ecc...).

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto data la peculiarità del servizio oggetto dell'affidamento, tale per cui le attività sono strettamente correlate tra loro sia per le modalità esecutive previste, sia per l'utenza su cui ricadono, sia per la situazione materiale e giuridica dei luoghi ove i servizi si svolgono.

Non si ravvisa pertanto la possibilità di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o lotti prestazionali in quanto non sono individuabili specifici oggetti di appalto che possano essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento a sé o che possano essere progettati o realizzati in maniera tale da assicurare funzionalità ed efficienza del servizio.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PROGETTO MUOVERSI/GIUSEPPINA" PER IL PERIODO DAL 1° MAGGIO 2020 AL 30 APRILE 2021.

ARTICOLO 1 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO "PROGETTO MUOVERSI/GIUSEPPINA"

Questo servizio, attivo da diversi anni nel Comune di Ferrara, rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per dare una risposta ai bisogni sociali degli anziani con più di 75 anni e dei disabili fra i 18 e i 65 anni.

Favorendo la socializzazione e la mobilità attraverso opportunità di accompagnamento sociale le due azioni progettuali supportano l'obiettivo della permanenza a domicilio delle persone fragili o non autosufficienti.

Inoltre la partecipazione di diverse realtà associative del Terzo Settore, coordinate in un unico punto di gestione dell'accompagnamento sociale, contribuisce a rafforzare la rete sociale del nostro territorio.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione di una rete coordinata di accompagnamento sociale a favore di cittadini residenti nel Comune di Ferrara:

- persone fra i 18 e i 65 anni con disabilità e con problemi legati alla mobilità. (Muoversi);
- anziani con più di 75 anni, condizioni di fragilità (luoghi isolati, rarefazione delle reti familiari e sociali, difficoltà di movimento) (Giuseppina);
- in casi adeguatamente documentati, potranno essere ammessi a questa azione anche persone ricomprese nella fascia di età 66 -74 anni, esclusivamente per bisogni primari legati a ragioni di salute e/o terapeutiche;
- all'interno del Progetto Giuseppina viene inserita la gestione della parte operativa del Progetto "Uffa che Afa", finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulle persone anziane fragili, in particolare per il ruolo di "referente delle procedure di supporto sociale", garantendo che le segnalazioni telefoniche, ricevute dagli operatori del numero verde 800 072110, vengano verificate attraverso una presenza immediata sul territorio in vista dell'eventuale attivazione dei servizi rispondenti al reale bisogno.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'oggetto dell'attività riguarda la gestione del servizio **Progetto Muoversi e Giuseppina**.

Azione 1) Muoversi - per la realizzazione di una rete coordinata di accompagnamenti a favore di persone fra i 18 e i 65 anni, con disabilità e con problemi legati alla mobilità.

In questo target rientrano più specificamente gli invalidi motori o plurimi con invalidità motoria (riconosciuta tramite certificazione di invalidità civile o certificazione legge 104/1992), residenti nel Comune di Ferrara o stabilmente domiciliati, compresi in una fascia di età dai 18 ai 65 anni.

Le motivazioni assolutamente prioritarie di accesso al servizio sono: accedere a prestazione lavorativa continuativa, tirocini formativi e altre misure di inserimento nel mondo del lavoro, anche ai fini di socializzazione; frequenza di corsi universitari; disbrigo pratiche amministrative presso enti, frequenza corsi anche universitari, visite mediche/terapie, altre attività di primaria importanza per lo svolgimento di una normale vita sociale.

Sono esclusi dalla fruizione del servizio coloro che possiedono e guidano un'autovettura personale ed i titolari di abbonamento per i mezzi pubblici.

Azione 2) Giuseppina - per la realizzazione di una rete coordinata di accompagnamento sociale a favore di anziani.

Possono presentare domanda gli anziani ultrasettantacinquenni residenti nel Comune di Ferrara, che vivono soli al proprio domicilio, al fine di essere accompagnati, in caso di mancanza di autonomia e reti familiari, a visite mediche, terapie, luoghi di socializzazione, altre attività di primaria importanza per lo svolgimento di una normale vita sociale.

In casi del tutto eccezionali ed adeguatamente documentati, potranno essere ammessi a questa azione anche persone ricomprese nella fascia di età 66 -74 anni, esclusivamente per bisogni primari legati a ragioni di salute e/o terapeutiche.

All'interno del servizio Progetto Giuseppina Progetto viene inserita la gestione della parte operativa del Progetto **“Uffa che Afa”**, finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulle persone anziane fragili in particolare per il ruolo di “referente delle procedure di supporto sociale”, garantendo che le segnalazioni telefoniche, ricevute dagli operatori del numero verde 800 072110, vengano verificate attraverso una presenza immediata sul territorio in vista dell'eventuale attivazione dei servizi rispondenti al reale bisogno.

ARTICOLO 3 - LUOGO DI ESECUZIONE – SEDE OPERATIVA

Il progetto si realizza all'interno del territorio del Comune di Ferrara; la sede operativa, individuata e messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, è l'appartamento di proprietà dell'ACER, situato al primo piano (accessibile con ascensore) dello stabile di Via Cicognara n. 20 - Ferrara, di cui si allega la planimetria.

Presso tale sede si svolgeranno le attività di programmazione e gestione amministrativa ed operativa, e tra queste la costruzione del data base, la pianificazione dei trasporti individuali e collettivi, l'erogazione di informazioni telefoniche e frontali sull'attività, la raccolta delle richieste, la consegna dei talloncini di ricevuta del contributo versato per l'acquisto dei biglietti.

Per l'utilizzo dei locali di Via Cicognara n. 20, l'aggiudicatario sottoscriverà regolare contratto di affitto con ACER. Il Comune rimborserà al gestore le spese relative all'affitto del locale sino all'importo massimo quantificato in € 5.496,00 annui, previa presentazione di documentazione contabile timbrata e siglata dal Responsabile del gestore.

Il soggetto gestore si impegna a sostenere in proprio le spese ordinarie dei locali assegnati (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: le manutenzioni ordinarie di arredi e attrezzature, le spese per le pulizie, le spese per le utenze quali riscaldamento, elettricità, acqua, ...) e comparteciperà a quelle condominiali, in relazione al loro utilizzo e secondo le previsioni della convenzione per l'utilizzo dell'unità abitativa che il gestore sottoscriverà con ACER.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'affidamento (escluse le eventuali opzioni) riguarda il periodo dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021; alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. La durata del progetto è in ogni caso annuale e decorre dall'aggiudicazione definitiva della presente procedura.

Tuttavia perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione del servizio, verificate le compatibilità di Bilancio, il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno dalla stipulazione del contratto iniziale.

Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario, entro e non oltre 15 giorni prima dalla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che è data la possibilità ad entrambi i Comuni dell'Associazione "Terre Estensi" (Masi Torello e Voghiera) di aderire al Servizio Progetto Muoversi Giuseppina: l'eventuale adesione comporterà una rimodulazione delle risorse in aumento nei limiti comunque del quinto contrattuale.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione di servizi, nelle more di individuazione del nuovo contraente, potrà prorogare l'affidamento con specifico provvedimento alle condizioni di legge. L'appaltatore è tenuto a continuare la gestione per tale periodo alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto.

ARTICOLO 5- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 168.181,82 + I.V.A. di legge** per il periodo 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021.

Ai fini della corretta valutazione dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, si deve tenere in considerazione che è prevista la facoltà di rinnovo del contratto per un anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Pertanto, il valore complessivo presunto del servizio - comprensivo di eventuale rinnovo - è stimato in € 336.363,64 + I.V.A. di legge.

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, si precisa che non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).

Per quanto attiene l'appartamento di via Cicognara, messo a disposizione per la realizzazione del servizio, come sopra precisato, il Comune rimborserà al gestore le spese relative all'affitto del locale sino all'importo massimo quantificato in € 5.496,00 annui, previa presentazione di documentazione contabile timbrata e siglata dal Responsabile del gestore.

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i relativi testi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

ARTICOLO 7 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

Laddove il personale impiegato nel servizio sia legato da contratto di lavoro dipendente all'Appaltatore, questo si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il gestore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali, assistenziali e fiscali, nei confronti del proprio personale.

Il Comune potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione contabile e contributiva al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero e comunque nulla è dovuto all'Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.

L'Appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico, a cui affidare la direzione complessiva del servizio, in modo continuativo e a tempo pieno, con obbligo di reperibilità.

Il Direttore Tecnico sarà il referente responsabile dell'intero appalto nei confronti del Comune e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore. L'appaltatore dovrà indicare il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente che dovrà essere reperibile dall'Amministrazione almeno dalle ore 7,00 alle ore 20,00 tutti i giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale.

Il Direttore Tecnico deve garantire un rapporto costante con gli Uffici del Settore Servizi alla Persona, per agevolare il controllo sull'andamento del servizio.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze formulate dal Comune al Direttore Tecnico, si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Tecnico, l'Appaltatore deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro soggetto di pari professionalità e requisiti, dandone immediata comunicazione al Settore Servizi alla Persona.

L'Appaltatore é tenuto ad organizzare entro 10 giorni dalla data di inizio dell'appalto un incontro, diretto a tutti i dipendenti coinvolti nell'attuazione del presente appalto, nel corso del quale deve illustrare i principi che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio.

L'Appaltatore deve assicurare che il proprio personale:

- tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività del Settore Servizi alla Persona e dei cittadini ai quali presterà il servizio oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il proprio personale e quello del Comune.

E' consentito all'impresa la sostituzione del personale indicato con altro di pari esperienza e formazione culturale. In tale ultima ipotesi la Ditta dovrà:

- comunicare al Settore Servizi alla Persona le sostituzioni intervenute entro due giorni dal loro verificarsi;
- comunicare i nominativi del nuovo personale con indicazione della loro formazione culturale ed esperienza lavorativa

ARTICOLO 8 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI SCIOPERO

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, o quant'altro possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Committente dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicatario nei suoi confronti ed in ogni caso da queste rimborsate.

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno degli operatori e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Committente o a terzi. Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del Servizio.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare servizi in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o "*ius superveniens*", il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante a all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa), che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e resterà vincolata a favore del Comune sino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1 lett. d), punto 2 D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto è ammesso nei termini e nei limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art.106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art.108, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Ente o perdurante inadeguatezza del personale della ditta procedendo nei confronti della stessa alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

Le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di inadempienze dell'appaltatore tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
2. mancato rispetto del progetto di offerta presentato in sede di gara;
3. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
4. in caso di cessione dell'attività ad altri;
5. per interruzione non motivata del servizio;
6. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
7. per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione giudicherà non più sanzionabili tramite penali.

Nell'eventualità di inadempienze tali da determinare la risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Impresa aggiudicataria, sino al termine della

scadenza del contratto o comunque per il tempo necessario all'individuazione del soggetto subentrante, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Ferrara potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Ferrara che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fideiussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Nello specifico, l'aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati - anche non in via esclusiva - a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010, come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9bis del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 18 - FATTURAZIONE

A fronte delle prestazioni di cui al presente capitolato verrà erogato il corrispettivo risultante dal ribasso presentato rispetto a quanto posto a base di gara. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base della fattura elettronica emessa da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria vigente in materia nonché dal contratto.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a *Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara, c.so Giovecca, n. 203 - 44121 Ferrara* e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. Il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) che dovrà essere indicato è **95EH6R**.

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg. data ricevimento fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 Novembre 2012 n. 192.

L'importo delle predette fatture sarà pagato dall'Amministrazione esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche (Legge 13 Agosto 2010 n. 136), previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore e del DURC.

Nel caso di contestazione da parte del Committente per difformità nell'esecuzione del Servizio da quanto previsto nel presente capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

In caso di fatture contestate, l'Amministrazione sarà libera da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. Le fatture contestate saranno liquidate solo alla risoluzione dell'arbitrio, conformemente ai tempi e alle modalità previste dal presente articolo.

ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come del Comune che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ARTICOLO 21 - COPERTURA ASSICURATIVA

È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dell'appalto in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune di Ferrara ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'adeguata assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), relativa alla natura ed ai rischi dell'attività, da produrre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione degli atti di affidamento. La mancata presentazione della polizza comporta l'impossibilità di procedere all'affidamento.

Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

- descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
- estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;

- estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
- estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;

La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l'Amministrazione si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 22 – CONTROLLI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il Committente effettuerà controlli sulla buona esecuzione del Servizio nel rispetto della perfetta osservanza dei contenuti del presente capitolato. I controlli sul servizio avverranno con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale. E' facoltà dell'Amministrazione realizzare tali visite ispettive anche mediante personale esterno incaricato a tal fine.

L'Appaltatore, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

L'aggiudicatario sarà tenuto con periodicità almeno trimestrale, ed in ogni caso in occasione dell'emissione delle fatture, a presentare il Report delle attività svolte per conto del committente che verrà trasmesso dal Direttore tecnico al Responsabile dell'Esecuzione.

La stazione appaltante liquiderà i corrispettivi solo a seguito di verifica e nulla osta al pagamento da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 25.

ARTICOLO. 23 - CONTROLLI A CARICO DELLA DITTA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà effettuare una adeguata verifica sulle corrette modalità di esecuzione del servizio, presentando un report trimestrale dell'accesso al servizio, descrittivo anche di eventuali criticità che si siano manifestate.

Eventuali altri punti da inserire nei report periodici potranno essere richiesti a discrezione del Comune.

In occasione della consegna dei suddetti report, regolamentata al precedente art. 22, si terranno incontri con i rappresentanti del Comune, finalizzati alla verifica dell'andamento generale del servizio e a consentire la verifica della ricaduta delle attività svolte.

ARTICOLO 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, dalla dott.ssa Lucia Bergamini.

L'Amministrazione, di norma prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art.111 D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

ARTICOLO 25 - CONTESTAZIONI

Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

ARTICOLO 26 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora le controdeduzioni di cui all'articolo precedente presentate dall'affidatario non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'aggiudicatario una penale complessiva di € 250,00 in tutti i casi di ritardo nello svolgimento corretto del servizio o comunque in tutti i casi di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge,

Qualora il ritardo o l'inadempienza dovesse continuare per più di una giornata lavorativa il Committente applicherà nei confronti dell'aggiudicatario, una ulteriore penale di € 500,00.

L'importo della penale, la cui applicazione sarà comunicata dal Committente all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto, verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi spettante all'aggiudicatario.

Nel caso che l'aggiudicatario sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, il Committente avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all'aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con

l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 10, per comprovata inadempienza, anche solo parziale, delle clausole contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ovvero per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

ARTICOLO 27 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della L. n. 123/2007.

E' tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dalla suddetta normativa.

La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Ferrara per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario effettuerà trattamenti di dati personali di titolarità dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, designata dal Comune di Ferrara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), e si obbliga a dare esecuzione al contratto che sarà sottoscritto conformemente a quanto previsto dal GDPR, dal D.lgs. 196/2003 novellato con D.Lgs. 101/2018, e da ogni altra normativa applicabile in materia.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali coinvolti dal presente capitolato riguardano unicamente la gestione delle attività inerenti il servizio del "Progetto Muoversi Giuseppina".

Il Responsabile del Trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto del Comune di Ferrara garantisce che:

- tratta tali dati personali in conformità ai principi di necessità e pertinenza, unicamente ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Comune di Ferrara;
- non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dal Comune di Ferrara ed in virtù di quanto disciplinato nel presente accordo. In ogni caso, il Comune di Ferrara non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea;
- non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui gli è conferito l'incarico dal Comune, neppure per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie.

Il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali, in particolare con riguardo all'aggiornamento, la modifica, la correzione, la cancellazione, il blocco dell'accesso e la limitazione di trattamento.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Amministrazione Comunale, un Registro delle attività di trattamento di dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite, di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze, affidabilità e formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati ed incaricati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Comune di Ferrara.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione o procedere alla loro distruzione.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Comune di Ferrara cooperazione, assistenza e informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Aggiudicatario assicura altresì la più completa collaborazione per ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

Il rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento (Comune di Ferrara) al Responsabile del Trattamento (Ditta aggiudicataria), nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di alcun diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 29 - POLITICA INTEGRATA QUALITA' – AMBIENTE - SOSTENIBILITA' EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA

La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità-Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.

La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.

L'Amministrazione porterà a conoscenza dell'Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Nell'ambito dell'esecuzione di servizio in oggetto, la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi.

ARTICOLO 30 - SPESE CONTRATTUALI

Con la formulazione dell'offerta l'aggiudicatario si assume l'obbligo, nel caso di aggiudicazione, di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe o 4 pagine di contratto, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Amministrazione e Ditta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Ferrara è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente comma.

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI FINALI.

L'aggiudicatario accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata. Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.